

LABA - Libera Accademia di Belle Arti

Legalmente Riconosciuta D.M. 27.04.2000

Sede legale: Via don Giacomo Vender n.66 - 25127 Brescia

Tel. +39 030 38 08 94 www.laba.edu - mail info@laba.edu - pec laba@legalmail.it

STATUTO



INDICE

TITOLO I L'ISTITUZIONE

Art. 1 LIBERA ACCADEMIA DI BELLE ARTI LABA	4
Art. 2 FINALITA' E PRINCIPI DIRETTIVI	5
Art. 3 AUTONOMIA STATUTARIA	5
Art. 4 FONTI NORMATIVE	6
Art. 5 CORPO DOCENTE E RICERCATORE	7
Art. 6 RICERCA	7
Art. 7 DIDATTICA	7
Art. 8 LIVELLI DI FORMAZIONE ACCADEMICA	7
Art. 9 DIRITTO ALLO STUDIO	8
Art. 10 ATTIVITA' CULTURALI E DI AGGIORNAMENTO	8
Art. 11 PRESTAZIONE DI SERVIZI	8
Art. 12 COLLABORAZIONI ESTERNE	9
Art. 13 FONTI DI FINANZIAMENTO	9
Art. 14 INVENZIONI E BREVETTI	9

TITOLO II ORGANI DELL'ACCADEMIA

Art. 15 IL DIRETTORE	10
Art. 16 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	11
Art. 17 IL CONSIGLIO ACCADEMICO	11
Art. 18 IL COLLEGIO DEI DOCENTI	12
Art. 19 LA CONSULTA DEGLI STUDENTI	12
Art. 20 IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	13
Art. 21 IL REVISORE DEI CONTI	14
Art. 22 DURATA IN CARICA	14

TITOLO III ORGANIZZAZIONE E SERVIZI

Art. 23 ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA RICERCA E DEI SERVIZI DELL'ACCADEMIA	14
Art. 24 LABORATORI ARTISTICI, ATELIER, STRUTTURE DI DIDATTICA E DI RICERCA	15
Art. 25 BIBLIOTECA CARTACEA BIBLIOTECA VIRTUALE E DOTAZIONE DI SOFTWARE	15
Art. 26 SPAZI ESPOSITIVI	16
Art. 27 INTERNAZIONALIZZAZIONE	16

TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FINANZIARIA



Art. 28 UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	16
Art. 29 GESTIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO E AUSILIARIO	17

TITOLO V NORME FINALI, TRANSITORIE, ABROGATIVE

Art. 30 MODIFICHE DELLO STATUTO E SUA ENTRATA IN VIGORE	17
Art. 31 POTERE DISCIPLINARE SUL PERSONALE NON DOCENTE	17
Art. 32 VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI	18
Art. 33 NORMA ABROGATIVA	18
Art. 34 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	18
Art. 35 DISPOSIZIONI APPLICABILI IN VIA TRANSITORIA	18



TITOLO I L'ISTITUZIONE

Art. 1

LIBERA ACCADEMIA DI BELLE ARTI LABA

1.1 È istituita l'Accademia delle Belle Arti, di iniziativa privata e con finalità pubblicistiche, legalmente riconosciuta con D.M. 27.04.2000, denominata: Libera Accademia delle Belle Arti LABA, di seguito, per brevità, LABA o l'Accademia, con sede in Brescia.

1.2 L'Accademia è promossa e sostenuta da LABA S.R.L., di seguito denominato Ente Promotore, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

1.3 L'Accademia è dotata di personalità giuridica e autonomia funzionale, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile come assicurato dall'art. 33 ultimo comma della Costituzione italiana e a norma dell'art. 1 comma II del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore approvato con Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933 e successive modifiche e integrazioni.

La Libera Accademia di Belle Arti "LABA", si configura come Istituto d'istruzione superiore inserito nel sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale a pari livello dell'Università ed è dotata di personalità giuridica. Come tale, riconosce di appartenere all'Unione Europea nell'ambito dell'Istruzione Superiore e ne fa propri tutti i principi e gli strumenti.

1.4 L' Accademia LABA è nata nel 1999 sotto il segno di una idealità intesa a salvaguardare l'autenticità e la libertà espressiva come valori fondanti della persona e afferma il proprio carattere laico, pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale, politico ed economico. La sua attività è guidata da un presupposto fortemente etico e civile, nella convinzione che la bellezza sia elemento primario, capace di migliorare la qualità della vita a livello individuale e collettivo, concretizzandosi in opere e oggetti d'arte. L'istituzione si colloca fra tradizione e innovazione, ha come obiettivo una proposta culturale al contempo metodo e conoscenza approfondita delle espressioni artistiche del presente e del passato, stimolo per la ricerca e per la sperimentazione delle nuove tecniche comunicative e dei linguaggi più avanzati.

1.5 L' Accademia LABA intende offrire ai suoi studenti una formazione che incentivi la creatività come risorsa veramente produttiva. Le nuove professioni richiedono preparazione specifica e duttile, capace di continuo rinnovamento e adattamento alle esigenze del territorio e lungimirante, in grado di sostenere le sollecitazioni di più ampio respiro anche a livello europeo ed extraeuropeo. Con questo spirito, ogni anno, il Consiglio di Amministrazione, fatte salve le compatibilità di bilancio, stabilisce di concedere un importo dedicato a studenti in difficoltà al fine di agevolare la loro formazione culturale e professionale in ambito artistico e progettuale.



Art. 2

FINALITA' E PRINCIPI DIRETTIVI

2.1 LABA, si configura come Istituto d'istruzione superiore inserito nel sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale a pari livello dell'Università.

2.2 In particolare, costituiscono finalità istituzionali di LABA:

- a) fornire una formazione di alta qualità, attraverso l'eccellenza dei diversi corsi di studio;
- b) garantire il diritto degli studenti a un sapere aperto e critico e a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, organizzando anche, a tale scopo, periodi di studio all'estero;
- c) valorizzare tutte le professionalità e competenze presenti al suo interno;
- d) consentire la partecipazione attiva di tutte le componenti al dibattito culturale, artistico e scientifico, mediante la diffusione dei risultati didattici e nella ricerca svolta, attraverso pubblicazioni, convegni, mostre e qualsiasi mezzo idoneo a garantire ad essi notorietà;
- e) promuovere e favorire le relazioni con i soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore della cultura o delle attività produttive, interessati alla valorizzazione della ricerca, della didattica e della produzione;
- f) favorisce la formazione alla sostenibilità e alla salute anche attraverso la creazione di appositi moduli formativi opzionali inseriti nei piani di studio;
- g) promuovere le relazioni con i propri ex studenti attraverso la forma dell'associazionismo al fine di creare un'ampia comunità LABA che favorisca la sua crescita, la valorizzazione del suo nome e ne rafforzi i legami con l'istituzione accademica che li ha formati.

2.3 Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, per la partecipazione attiva alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovere l'inserimento dei propri studenti nella società e nel mondo del lavoro, l'Accademia LABA può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani, stranieri e internazionali, attraverso contratti e convenzioni e può istituire o partecipare a consorzi e a centri interuniversitari anche con altre formazioni AFAM, nonché stabilire rapporti con soggetti fisici e giuridici che esercitino attività di impresa o professionali.

Art. 3

AUTONOMIA STATUTARIA

3.1 Nei limiti fissati dalla Legge e nel rispetto del presente Statuto, l'autonomia di LABA si concretizza nella capacità giuridica di progettare e realizzare le soluzioni organizzative e funzionali più consone al conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

3.2 LABA si riserva la facoltà di istituire sezioni distaccate o corsi in sedi decentrate su tutto il territorio nazionale, europeo ed extraeuropeo. Le sedi distaccate potranno godere, a loro richiesta, di autonomia amministrativa e finanziaria mentre l'attività didattica, di ricerca e di proposta formativa scientifico - culturale dovrà sempre essere concordata con la Direzione della sede centrale.



3.3 LABA adotta il metodo della programmazione e valuta le condizioni di efficacia e di efficienza delle attività didattiche, artistiche e amministrative delle proprie strutture. Tale valutazione si avvale di indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità di utilizzazione e i risultati ottenuti.

Art. 4

FONTI NORMATIVE

4.1 In virtù del presente Statuto e ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n° 508, sono fonti normative dell'Accademia i seguenti Regolamenti:

- a) il Regolamento generale dell'Accademia, che detta le norme di organizzazione di "LABA", in particolare disciplinando le procedure di attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche in sezioni distaccate o corsi in sedi decentrate, le modalità e i criteri di elezione per gli organi centrali e periferici dell'Accademia, i criteri di elezione e le modalità di funzionamento degli altri organi;
- b) il Regolamento didattico, che detta in particolare le norme sull'ordinamento degli studi e le prove d'esame con riferimento a tutti i corsi di cui al successivo articolo 7 dello Statuto. Esso indica inoltre i criteri per i servizi didattici integrativi nonché le disposizioni disciplinari, organizzative ed amministrative relative agli studenti;
- c) il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, che detta in particolare le norme per la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Accademia, fissa le regole per la gestione dei rapporti con il personale tecnico, amministrativo e ausiliario, stabilendo le forme di organizzazione del lavoro più consone, ivi comprese quelle dirette a disciplinare l'utilizzazione temporanea di personale esterno. Esso disciplina altresì le modalità di accesso ai rapporti convenzionali esterni.

4.2 Oltre ai sopracitati regolamenti, dettano comportamenti e regole per l'Accademia le seguenti disposizioni:

- il Regolamento contro la contraffazione e il plagio
- il Manifesto degli studi
- il Regolamento prova finale
- il Codice di comportamento degli studenti
- il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" redatto ai sensi del D.lgs. 231/2001
- il Codice Etico
- il Codice Privacy Regolamento UE 679
- il Sistema di procedura per la Valutazione interna
- la Guida al programma Erasmus+
- il Regolamento dei corsi di Master



Art. 5

CORPO DOCENTE E RICERCATORE

5.1 Il corpo docente e ricercatore dell'Accademia è composto da professori e da professionisti di chiara fama.

5.2 A tutti i componenti del corpo docente e ricercatore è garantita libertà e autonomia di ricerca e di insegnamento ai sensi e per gli effetti dell'art.33 della Costituzione italiana. Ad essi sono assicurati l'accesso e l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici.

5.3 I docenti e i ricercatori possono essere a tempo pieno o a tempo parziale.

Art. 6

RICERCA

6.1 L'attività di ricerca, che trova nell'Accademia la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni docente e ricercatore dell'istituzione.

6.2 Al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, LABA fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca artistica di base e applicata. A tal fine destina annualmente per le diverse aree scientifiche una quota delle risorse disponibili del proprio bilancio.

6.3 LABA provvede altresì ad assicurare la conoscenza dei risultati dell'attività artistica svolta al proprio interno, agevolandone l'accesso a chiunque ne abbia interesse.

6.4 Ogni valutazione sull'attività di ricerca è esclusivamente riservata agli organismi previsti dal presente Statuto e dall'ordinamento accademico.

Art. 7

DIDATTICA

7.1 LABA garantisce la libertà di insegnamento e l'autonomia delle strutture didattiche per quanto attiene all'organizzazione dei corsi di studio e il coordinamento dei contenuti artistico-culturali delle varie discipline nell'ambito dei rispettivi ordinamenti didattici. Compito delle strutture didattiche è anche quello di garantire la coerenza delle attività formative con le professionalità richieste.

7.2 Al fine di favorire autonome scelte culturali e professionali, l'Accademia può attuare servizi di orientamento anche in collaborazione con gli enti per il diritto allo studio e con le scuole secondarie di secondo grado.

Art. 8

LIVELLI DI FORMAZIONE ACCADEMICA

8.1 L'Accademia può rilasciare, ai sensi delle leggi vigenti, i seguenti titoli di studio:
diploma accademico di primo livello;



diploma accademico di secondo livello;

diploma accademico di specializzazione;

diploma accademico di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design;

diploma di perfezionamento o master.

8.2 L'Accademia può organizzare corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di formazione permanente. L'Accademia può inoltre offrire corsi post-laurea anche a denominazione straniera, quali master o corsi simili, attribuendo, ove previsto, i relativi titoli.

L'Accademia può partecipare altresì alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

L'Accademia può promuovere la formazione didattica degli operatori delle materie artistiche per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nei vari ordini e gradi di scuole.

Art. 9

DIRITTO ALLO STUDIO

9.1 L'Accademia promuove tutte le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio, nel rispetto della Costituzione italiana, in particolare perseguendo l'obiettivo di agevolare l'accesso agli studi accademici e la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l'organizzazione di servizi didattici e un insieme di interventi anche di natura economica. L'Accademia provvede altresì all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con la Regione Lombardia, come da convenzione firmata tra le parti per la gestione degli interventi di competenza regionale per il diritto allo studio universitario.

Art. 10

ATTIVITA' CULTURALI E DI AGGIORNAMENTO

10.1 L'Accademia promuove corsi di aggiornamento del proprio personale docente, tecnico e amministrativo e favorisce le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Art. 11

PRESTAZIONE DI SERVIZI

11.1 Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche di istruzione, formazione e ricerca, l'Accademia può prestare servizi anche all'esterno favorendo a tale fine il coordinamento e l'interazione tra le proprie strutture interne.



Art. 12

COLLABORAZIONI ESTERNE

12.1 L'Accademia, in conformità ai principi di cui all'articolo 1 del presente Statuto, può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di attrezzature e servizi di terzi per lo svolgimento di attività di ricerca e didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.

12.2 Nell'ambito di tali convenzioni e nel rispetto della normativa vigente, su proposta dei Corsi interessati, possono essere attribuite, anche senza oneri per l'Accademia, le funzioni di professore a contratto a dipendenti ed esperti degli enti convenzionati.

12.3 L'Accademia può altresì promuovere o partecipare a consorzi o società consortili di ricerca, a fondazioni e ad associazioni di diritto privato per il perseguimento di finalità connesse ai propri compiti istituzionali.

Art. 13

FONTI DI FINANZIAMENTO

13.1 L'Accademia utilizza per le sue attività istituzionali i beni immobili messi a disposizione dell'Ente Promotore o da altri che ne hanno la disponibilità per qualsiasi titolo.

13.2 Le fonti di finanziamento dell'Accademia sono principalmente entrate proprie, costituite da contribuzioni da parte degli studenti quali: tasse d'iscrizione e rette accademiche. Il finanziamento può essere realizzato anche attraverso erogazioni di enti pubblici e privati, legato al sostegno e al patrocinio di iniziative o attività specifiche. Sono previste anche forme autonome di finanziamento, quali proventi di attività, rendite e diritti, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni, anche con istituti di credito.

Art. 14

INVENZIONI E BREVETTI

14.1 Si stabiliscono altresì i diritti e i doveri per l'Accademia e per i singoli autori in relazione ad invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca svolta utilizzando comunque strutture o mezzi finanziari forniti dall'Accademia, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) diritto dell'Accademia di conseguire il brevetto;
- b) diritto sussidiario degli autori di conseguire il brevetto qualora l'Accademia non eserciti il proprio diritto entro congruo termine;
- c) riconoscimento in ogni caso ai singoli del diritto morale di inventori nonché di un equo compenso commisurato al valore economico del brevetto.

14.2 Per i diritti di titolarità o con titolarità dei brevetti, ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi relativi ad invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o di convenzioni con enti pubblici o privati, varrà quanto previsto nell'atto negoziale sottoscritto tra le parti.



TITOLO II
ORGANI DELL'ACCADEMIA

Art. 15

IL DIRETTORE

15.1 Il Direttore rappresenta l'Accademia, anche nelle sezioni distaccate e nelle sedi decentrate nei confronti del MUR e dell'AFAM. Il Direttore deve dimostrare il possesso di requisiti di comprovata professionalità quali: almeno cinque anni di docenza presso un'accademia di belle arti statale o legalmente riconosciuta; qualificazione didattica, culturale e artistica; esperienza direzionale anche in ambito di coordinamento di progetti; possesso di almeno una pubblicazione in ambito artistico.

15.2 Compete al Direttore:

- a) convocare e presiedere il Collegio dei Docenti ed il Consiglio Accademico, vigilando sulla corretta esecuzione delle rispettive deliberazioni;
- b) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e dei ricercatori;
- c) stipulare i contratti e le convenzioni di sua competenza;
- d) emanare lo Statuto, le norme modificative di esso e i Regolamenti, curandone l'inserimento nella raccolta ufficiale dei regolamenti;
- e) dare esecuzione, con proprio atto, alle deliberazioni degli altri organi di governo dell'Accademia;
- f) In caso di necessità e urgenza, il Direttore può, con adeguata motivazione, adottare provvedimenti di competenza del Collegio dei Docenti o del Consiglio Accademico, chiedendone la ratifica da parte dell'organo rispettivamente competente nella seduta immediatamente successiva;
- f) collaborare con l'amministrazione e i servizi dell'Accademia, impartendo le più opportune direttive per il raggiungimento dei fini istituzionali;
- g) presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione una relazione sullo stato dell'Accademia;
- h) esercitare l'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti;
- i) esercitare ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

15.3 Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore può avvalersi anche di Coordinatori da lui scelti tra i componenti del corpo docente e nominati con proprio atto nel quale vengono precisati i compiti e i settori loro affidati. I Coordinatori rispondono direttamente al Direttore del loro operato. Il Direttore può altresì avvalersi della figura di un Direttore artistico scelto tra i componenti il corpo docente, con il compito di progettare e coordinare particolari progetti di rilevanza artistica che coinvolgano il territorio o altre istituzioni pubbliche o private.



Art. 16

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Accademia.

16.2 Il Presidente, rappresentante legale dell'Istituzione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.

16.3 In attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, con la presenza del Direttore, del docente designato dal Consiglio Accademico, dello studente designato dalla Consulta degli studenti, il Consiglio di Amministrazione stabilisce obiettivi generali e promuove iniziative volte a potenziare le dotazioni strumentali dell'istituzione.

16.4 Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

- a) deliberare lo Statuto dell'Accademia, sentito il Consiglio accademico;
- b) deliberare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità nonché il regolamento per l'organizzazione degli uffici;
- c) definire la programmazione della gestione economica dell'istituzione;
- d) approvare piano di previsione, le relative variazioni, e il bilancio consuntivo;
- e) destinare le risorse e sovrintendere al funzionamento delle strutture tecniche e amministrative dell'Accademia;
- f) definire, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche;
- g) definire l'organico del personale non docente;
- h) deliberare l'istituzione di nuovi corsi, compatibilmente con la disponibilità finanziaria;
- i) vigilare sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico;
- l) eventualmente, nominare un Presidente onorario, scegliendo tra personalità di chiara fama nel mondo accademico, ovvero sociale, economico, politico.

Art. 17

IL CONSIGLIO ACCADEMICO

17.1 Il Consiglio Accademico è composto dal Direttore dell'Accademia, che assume la veste di Presidente. Ne fanno parte il Vice Direttore, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Coordinatori designati dal Direttore, i responsabili delle sedi esterne dell'Accademia, due rappresentanti degli studenti.

Sono inoltre componenti del Consiglio Accademico tre rappresentanti dei Docenti liberamente scelti dal Collegio dei Docenti tra quelli aventi un'anzianità di servizio di almeno cinque anni.

17.2 Compete al Consiglio Accademico promuovere, gestire, coordinare e controllare l'attuazione e l'esercizio dell'autonomia dell'Accademia, tenuto conto delle compatibilità economico finanziarie indicate dal Consiglio di Amministrazione. In particolare:



- a) determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
- b) assicurare il monitoraggio e il controllo delle attività di cui alla lettera a);
- c) definire le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione elaborando piani pluriennali e deliberando le richieste ad essi inerenti;
- d) deliberare il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito il parere della consulta degli studenti;
- e) approvare i Regolamenti generali di Accademia e il Regolamento didattico;
- f) approvare, per quanto di competenza, il Manifesto annuale degli studi;
- g) assumere deliberazioni motivate sulle proposte della Consulta degli Studenti;
- h) esprimere parere obbligatorio sulle modifiche dello Statuto, formulando le relative proposte da inoltrare al Consiglio di Amministrazione per la delibera e la successiva trasmissione al Ministero dell'Università e della Ricerca ai fini dell'approvazione;
- i) esercitare ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al consiglio di amministrazione.

Art. 18

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

18.1 Il Collegio dei Docenti è composto dal Direttore, che lo presiede e da tutti i docenti in servizio presso l'Accademia. Alle riunioni del Collegio dei Docenti sono invitati di diritto, senza concorrere a costituire i quorum strutturali e deliberativi, il Presidente, il Direttore Amministrativo e un rappresentante della Consulta degli Studenti.

18.2 Svolge funzioni di supporto consultivo e propositivo alle attività del Consiglio accademico, verificandone periodicamente l'efficacia riguardo all'effettivo perseguimento degli obiettivi prefissati in ordine alle attività scientifiche, artistiche, didattiche e di ricerca.

Art. 19

LA CONSULTA DEGLI STUDENTI

19.1 La Consulta degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, relativamente alla tutela degli interessi degli iscritti presso l'Accademia.

19.2 Spetta alla Consulta degli studenti:

- a) esprimere parere obbligatorio su questioni attinenti all'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici di alta formazione e del diritto allo studio, all'organizzazione dei servizi didattici e di ogni altro servizio fornito dall'Accademia nell'interesse della componente studentesca;
- c) proporre un piano di iniziative di carattere culturale e di progetti che riguardino attività autonome o destinate a un piano di cogestione con il personale docente, da inoltrare al Consiglio accademico e, successivamente, al Consiglio di



amministrazione per le relative competenze;

d) designare, le rappresentanze negli organi di governo e nelle strutture didattiche e di ricerca, nonché negli organi preposti alla tutela del diritto allo studio;

e) indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio di amministrazione e al Consiglio Accademico con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi, anche avvalendosi di apposite strutture messe a disposizione dall'Accademia.

19.3 La Consulta degli Studenti è composta dal numero di membri elettivi stabilito dall'art. 12 del DPR 132/2003 quindi in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico.

19.4 Ai fini dell'elezione di cui alla presente clausola, è attribuito elettorato attivo a tutti gli studenti iscritti ai corsi attivati da LABA, di ogni tipologia purché aventi una durata almeno annuale, mentre l'elettorato passivo è proprio degli studenti che siano iscritti ad un corso di durata pluriennale.

19.5 La Consulta degli Studenti elegge al suo interno il proprio Presidente.

19.6 La Consulta può invitare tutti coloro che reputa utili alla discussione dei punti all'ordine

19.7 Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli Studenti.

Art. 20

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

20.1 Il Nucleo di Valutazione risponde al Consiglio di Amministrazione e verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Accademia, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Accademia sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario.

c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

20.2 Il Nucleo di Valutazione è composto da tre membri, tutti studiosi ed esperti nel campo della valutazione e della qualità anche in ambito non accademico. I componenti sono nominati dal Direttore, su designazione del Consiglio di Amministrazione, che individua anche il Presidente. Durano in carica per tre anni.

20.3 L'Accademia assicura al Nucleo di valutazione autonomia operativa, diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché pubblicità e diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della privacy.



Art. 21

IL REVISORE DEI CONTI

21.1 Il Revisore dei Conti esercita poteri di controllo, predisponendo la relazione al bilancio consuntivo di LABA. Compie inoltre tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.

21.2 Il Revisore dei Conti è nominato dall'Ente Promotore.

Art. 22

DURATA IN CARICA

22.1 Gli organi dell'Accademia, fatta eccezione per il Collegio dei Docenti che dura in carica un anno e della Consulta degli studenti che dura in carica due anni, durano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE E SERVIZI

Art. 23

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA RICERCA E DEI SERVIZI DELL'ACCADEMIA

23.1 L'Accademia è organizzata in Corsi di diploma di primo livello (triennio) e Corsi di diploma di secondo livello (biennio), così articolati:

triennio design

triennio fashion design

triennio graphic design e multimedia

triennio fotografia

triennio pittura

triennio scenografia, arti drammatiche e performative

triennio scenografia, cinema audiovisivo e multimedia

triennio di decorazione, progettazione degli interni e della decorazione

biennio cinema e audiovisivo

biennio decorazione



biennio fotografia

biennio graphic design, digital design and communication

biennio design, industrial and research design

biennio design, interior and green design

biennio pittura

biennio scenografia, arti performative multimediali

23.2 L'Accademia dispone di tre sedi a Brescia e di una sede/laboratorio in Trentino:

via Don Giacomo Vender, 66 - 25127 Brescia

via Privata De Vitalis, 1 - 25124 Brescia

via Cefalonia, 58 - 25124 Brescia

via San Giorgio 42 - 38069 Rovereto

23.3 Per ciascun corso di diploma il Direttore nomina un Coordinatore con il compito di presiedere e coordinare il Consiglio di corso.

23.4 I Consigli di Corso hanno il compito di provvedere all'organizzazione della didattica, all'approvazione dei piani di studio, alla modalità di verifica del profitto degli studenti agli esami.

23.5 I Consigli di corso sono composti da tutti i docenti ufficiali degli insegnamenti afferenti ai corsi interessati.

Art. 24

LABORATORI ARTISTICI, ATELIER, STRUTTURE DI DIDATTICA E DI RICERCA

24.1 L'Accademia istituisce e attrezza adeguatamente, come supporto essenziale alle attività didattiche, di ricerca e produzione, laboratori artistici efficienti in relazione alle discipline attivate nei vari Corsi di Diploma, nonché atelier funzionali allo sviluppo della ricerca e delle attività formative che connotano i vari indirizzi di Diploma. L'Accademia garantisce agli studenti, nel rispetto delle norme vigenti, la più ampia disponibilità degli spazi laboratoriali per lo sviluppo della ricerca e della produzione artistica.

24.2 L'Accademia predispone spazi e attrezzature per il supporto tecnologico ed operativo alle attività formative e di ricerca delle discipline teoriche e progettuali.

Art. 25

BIBLIOTECA CARTACEA BIBLIOTECA VIRTUALE E DOTAZIONE DI SOFTWARE

25.1 A sostegno delle attività didattiche e di ricerca svolte presso l'Accademia, è garantito all'intero corpo docente, a tutti gli studenti e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario l'accesso alla biblioteca cartacea e alla piattaforma EBSCO, biblioteca on line multifunzionale per la quale ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera la sottoscrizione dell'abbonamento. Gli studenti di tutti i corsi hanno altresì in dotazione gratuita software specifici per la loro formazione



(suite Adobe, altri).

Art. 26

SPAZI ESPOSITIVI

26.1 L'Accademia destina locali appositamente attrezzati, anche reperiti in sedi diverse da quelle istituzionali, all'allestimento di eventi espositivi rivolti a rappresentare gli esiti della ricerca artistica prodotta nell'ambito della programmazione culturale dell'Accademia.

Art. 27

INTERNAZIONALIZZAZIONE

27.1 L'Accademia favorisce la dimensione internazionale delle attività di formazione anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, attraverso contatti e accordi con istituzioni accademiche di alto profilo culturale, attraverso l'adesione a network e consorzi, scambio di produzioni artistiche e di esperienze formative, nonché attraverso il reclutamento di studenti provenienti da altri Stati.

27.2 L'Accademia riconosce il valore della mobilità come strumento di rafforzamento delle conoscenze e di sviluppo professionale in tutte le fasi della carriera del personale. A tale scopo favorisce e promuove la mobilità nazionale e internazionale.

27.3 L'Accademia promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi formativi e di ricerca, anche attraverso attività di terza missione e l'attivazione di corsi di studio in collaborazione con Accademie ed Enti di altri Paesi per il conseguimento di titoli congiunti o multipli.

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FINANZIARIA

Art. 28

UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

28.1 L'Amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso, ed è articolata in uffici. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione ivi compresa la segreteria degli studenti, l'ufficio placement, l'ufficio Erasmus e l'ufficio tecnico. L'amministrazione attua l'indirizzo politico espresso dal Direttore e dagli organi di governo dell'Accademia, in modo da assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento della stessa.

28.2 Alla struttura amministrativa contabile è preposto un Responsabile Amministrativo che collabora con il Consiglio di



Amministrazione e l'Amministratore delegato alla gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione. L'amministrazione si avvale di un consulente esterno per la compilazione del bilancio consuntivo e per la redazione di un piano preventivo (business plan). Si avvale altresì di un consulente esterno in qualità di revisore dei conti.

Art. 29

GESTIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO E AUSILIARIO

29.1 Il Consiglio di Amministrazione definisce, nella sua autonomia, le forme di organizzazione del lavoro più consone al perseguimento dei fini accademici istituzionali e la pianta organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario conseguente, adattandola alle esigenze di gestione e alla disponibilità di risorse. Può avvalersi di consulenze da parte di professionisti esterni.

TITOLO V

NORME FINALI, TRANSITORIE, ABROGATIVE

Art. 30

MODIFICHE DELLO STATUTO E SUA ENTRATA IN VIGORE

30.1 Il Collegio dei Docenti e la Consulta degli Studenti possono sottoporre al Consiglio Accademico proposte di modifica del presente statuto da inoltrare al Consiglio di Amministrazione.

30.2 Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico, che acquisisce il parere del Collegio dei Professori e, per quanto di rispettiva pertinenza, della Consulta degli Studenti. Il testo dello Statuto modificato è trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca per l'approvazione. Lo Statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca – sezione AFAM, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212.

Art. 31

POTERE DISCIPLINARE SUL PERSONALE NON DOCENTE

31.1 Con riferimento al personale non docente, per quanto concerne la materia disciplinare, sono applicate le disposizioni contrattuali relative al CCNL ANINSEI per il personale della scuola non statale.



Art. 32

VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

32.1 L'adunanza degli organi collegiali è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo.

32.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che sia altrimenti disposto a norma di legge, di regolamento o di statuto.

Art. 33

NORMA ABROGATIVA

33.1 Fatti salvi i principi che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici di Alta Formazione Artistica e Musicale, nonché degli studi superiori, di diritto allo studio, con l'entrata in vigore dello statuto, sono abrogate, con riferimento alla disciplina dell'esercizio dell'autonomia funzionale dell'Accademia, tutte le disposizioni incompatibili con detti principi, nonché con le norme poste dallo Statuto.

Art. 34

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

34.1 Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'Accademia dovesse cessare l'attività o essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto dal Consiglio di Amministrazione all'Ente Promotore.

Art. 35

DISPOSIZIONI APPLICABILI IN VIA TRANSITORIA

35.1 In sede di prima di applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a dodici mesi, le funzioni del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte dall'organo di governo dell'Ente Promotore per la durata di un anno dalla data di entrata del presente statuto.

Statuto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 8 marzo 2023

